



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Pier Paolo Lanni

- **Presidente** –

dott. Luigi Pagliuca

- **Giudice relatore** –

dott. Cristiana Bottazzi

- **Giudice** -

ha emesso il seguente

Decreto

Pronunciando sul reclamo ex art 10 legge 3/12 proposto da ■■■ avverso il provvedimento in data 9.4.19 con il quale il primo Giudice ha omologato il piano del consumatore presentato da ■■■;

rilevato che a fondamento del reclamo si sostiene:

- 1) che il piano presentato sarebbe stato inammissibile, per lacunosità della relazione del gestore della crisi, nella quale non sarebbe stata ricostruita in modo puntuale la situazione debitoria del ricorrente e la sua evoluzione, con specificazione dei momenti in cui erano stati contratti i vari debiti e le ragioni dell'accesso al credito e, quindi, delle cause che hanno determinato la finale condizione di sovraindebitamento del
- 2) che difetterebbe il requisito della meritevolezza, risultando che il ■■■ avesse contratto nel tempo una serie di finanziamenti a catena, senza valutare adeguatamente la concreta possibilità di farvi fronte con regolarità e quindi determinando colposamente la propria condizione di sovraindebitamento, senza che a giustificazione di detto comportamento, quale causa idonea ad escludere la colpevolezza del ricorrente, potesse essere addotto il peggioramento delle condizioni di salute dello stesso, come invece ritenuto dal primo giudice.
- 3) che, in ogni caso, il primo giudice non aveva considerato che era opponibile alla procedura la cessione del quinto dello stipendio che il ■■■ aveva operato a favore di ■■■ a restituzione del finanziamento erogato dalla reclamante a suo favore in data 28.11.14. A seguito della cessione, infatti, il credito relativo al quinto della pensione ceduto a ■■■ sarebbe uscito dal patrimonio del ■■■ e non avrebbe quindi più potuto essere

corrisposto al ricorrente. Pertanto, stante l'opponibilità della cessione, tra le risorse del piano destinate alla soddisfazione dei creditori non avrebbero potuto essere comprese anche le future quote di pensione, ormai destinate esclusivamente alla soddisfazione del credito di spa, sino alla sua completa estinzione;

rilevato che, a seguito del reclamo, il gestore della crisi dott. ha depositato nota nella quale 1) ha richiamato proprie precedenti integrazioni e precisazioni alla relazione particolareggiata nelle quali erano state indicate la cronologia dei vari finanziamenti contratti e le ragioni per le quali quei debiti erano stati contratti; 2) ha evidenziato che, come già in precedenza rilevato nel corso della procedura, il merito creditizio del non sarebbe stato adeguatamente valutato da al momento della concessione dei vari finanziamenti, in tal modo venendo meno agli obblighi di salvaguardia anche dell'interesse del consumatore sulla stessa gravanti, sicché – anche per questa ragione – la finale condizione di sovraindebitamento non potrebbe essere imputabile al 3) ha sostenuto, con richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi, la inopponibilità alla procedura della cessione del quinto della pensione a favore di sicché i relativi emolumenti sarebbero stati correttamente considerati nell'ambito della provvista del piano da destinare alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto che il motivo di reclamo sub. 1) sia infondato. Invero dall'esame degli atti risulta che, a seguito di richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del giudice di primo grado, il gestore della crisi nella nota integrativa del 11.12.18 aveva indicato in apposita tabella i finanziamenti contratti nel corso degli anni, evidenziando – a partire dal 2012 – l'ammontare annuo delle rate dovute a ciascuna finanziaria e l'ammontare complessivo dei redditi percepiti. Elementi sulla scorta dei quali è senz'altro ricostruibile la cronologia dell'indebitamento e la individuazione del momento in cui si è determinata la condizione di sovraindebitamento. Nella stessa nota integrativa del 11.12.18, oltre che nella successiva nota del del 18.3.19, era inoltre stata indicata, quale ragione della contrazione dei vari debiti per finanziamento, il progressivo peggioramento delle condizioni di salute, con indicazione delle varie patologie e delle connesse problematiche e conseguenze negative, anche sotto il profilo psicologico, a partire dal 2011 in avanti. La relazione del gestore della crisi, quindi, è senz'altro sufficientemente analitica in merito ai profili contestati dalla reclamante, sicché non sussiste la ragione di inammissibilità del ricorso denunciata con il primo motivo di reclamo;

ritenuto che anche il motivo di reclamo sub. 2) sia infondato. Dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, nella quale come detto è stata ricostruita la storia dell'indebitamento del nel corso degli anni, si evince che lo sbilanciamento tra l'indebitamento complessivo

del (considerando non solo le rate annuali per finanziamento, ma anche il canone per l'affitto pari ad euro 300,00 mensili e l'onere per far fronte a tutte le altre spese per il mantenimento della famiglia costituita anche dalla moglie e da una figlia, con reddito percepito solo dal e i redditi dallo stesso percepiti, si era determinato negli anni 2014 e (soprattutto) 2015. Invero, a fronte di un indebitamento per finanziamenti pari a 5/6000 annui nel 2012 e 2013 (proporzionato al reddito annuo disponibile pari a poco più di 21.000,00 euro), l'indebitamento per la medesima causale è passato ad euro 7.657,00 annui nel 2014 e addirittura ad euro 11.580,00 annui nel 2015.

Come correttamente sostenuto dal primo giudice, quindi, per verificare il requisito della meritevolezza, nel caso di specie, occorre aver riguardo al momento in cui erano stati contratti i finanziamenti (in aggiunta a quelli precedenti) che hanno di fatto determinato l'attuale impossibilità per il di fare fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, quindi al periodo 2014/15.

Ebbene, come risulta dalla nota integrativa del gestore del 11.12.18 proprio nel periodo 2014/15 si erano verificati per il gli eventi pregiudizievoli di maggior rilevanza per la sua salute, con importanti ricadute negative sotto il profilo psicologico, peraltro acuitesi anche negli anni successivi (vedi in particolare quanto evidenziato alle pagine 3 e 4 della suddetta nota). Non vi è dubbio, quindi, che il si fosse trovato, proprio nel biennio di interesse, in una condizione di particolare difficoltà emotiva e psicologica, che certamente ha inciso sulla sua capacità di valutare in modo adeguato le conseguenze della assunzione di nuovi debiti e la possibilità di farvi fronte con regolarità. Ma oltre a questo elemento (già considerato e valorizzato dal primo giudice, al fine di escludere l'addebitabilità al ricorrente della condizione di sovraindebitamento), ritiene il Collegio che – come condivisibilmente evidenziato dal gestore della crisi - debba essere considerato e valorizzato anche il comportamento di ■ al momento della concessione dei finanziamenti.

Invero ai sensi dell'art 124bis TUB grava sul finanziatore, prima della conclusione del contratto, l'obbligo di *“valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Trattasi di disposizione che pone a carico del finanziatore un vero e proprio obbligo di verifica e consulenza finanziaria circa il merito creditizio del consumatore, a protezione dello stesso e del mercato in generale.

Pertanto, come già sostenuto da altri recenti precedenti di merito (Trib. Napoli Nord 21.12.18, Trib. Rimini 1.3.19), deve ritenersi che nel caso in cui il finanziatore, omettendo di adeguatamente

valutare la condizione economica del consumatore prima di erogare il credito, sia venuto meno al suddetto obbligo e, mediante l'erogazione del nuovo credito, abbia di fatto determinato una condizione di indebitamento non più sostenibile da parte del finanziato, la condizione di sovraindebitamento sia in realtà imputabile proprio al finanziatore inadempiente.

Nel caso di specie che già aveva concesso un primo finanziamento con rata di euro 780,00 annui nel 2013 (ossia in momento in cui la condizione economica del ricorrente era in equilibrio), ed ha poi erogato un secondo finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nel 2014, con aumento dell'importo delle rate dapprima raddoppiato nel 2014 (portandolo a euro 1.560,00 annui complessivi) e poi maggiorato nel 2015 di ulteriori euro 3.492,00 annui, portando l'esposizione complessiva del verso detta finanziaria ad euro 5.052,00 annui (su un totale di debiti per finanziamento di euro 11.580,00 nel 2015 e di euro 10.356,00 nel 2016).

Il nuovo credito erogato dalla sola nel 2014/15 (pari ad euro 4.272,00) era stato quindi tale da comportare quasi il raddoppio dell'indebitamento complessivo (e ancora sostenibile) del 2013 (pari ad euro 5.808,00), determinando con tutta evidenza la condizione di sovraindebitamento del

E | – evidentemente – prima di erogare i nuovi finanziamenti non ha verificato la preesistente condizione di indebitamento del | poiché se lo avesse fatto (interrogando le banche dati creditizie a cui possono accedere le società finanziarie) avrebbe senz'altro rilevato l'ammontare dei finanziamenti già in essere e, a quel punto, anche nell'interesse del cliente avrebbe dovuto denegare la linea di credito ovvero concederla entro limiti sostenibili finanziariamente.

Né l'omessa verifica da parte della finanziaria può giustificarsi in ragione delle informazioni avute dal consumatore al momento dell'erogazione del finanziamento. Invero ha prodotto un modulo sottoscritto dal in data 10.5.2013 nel quale lo stesso aveva omesso di indicare i finanziamenti già in essere in quel momento. Tuttavia detto modulo (peraltro da compilare mediante apposizione di semplici crocette) si riferisce al finanziamento di euro 780,00 annui erogato nel 2013, ossia in momento in cui non sussisteva ancora la condizione di sovraindebitamento (né si era determinata per effetto della erogazione del credito da parte di | Rispetto ai finanziamenti aggiuntivi erogati nel 2014 e 2015, invece, nessuna indicazione scorretta risulta essere stata fornita dal ricorrente, sicché non può essere in alcun modo giustificata la condotta di laddove ha omesso di operare in via autonoma verifiche circa la situazione economica del in adempimento dell'obbligo di consulenza finanziaria sulla stessa gravante ex art 124bis Tub.

Pertanto la reclamante, avendo essa stessa provocato con il proprio comportamento determinate la condizione di sovraindebitamento del ricorrente, non può certo ora contestare al di avere determinato colposamente la propria condizione di squilibrio economico e di non essere quindi meritevole di accedere alla procedura del piano del consumatore.

Ciò anche in ragione del fatto che, proprio la erogazione del credito aggiuntivo da parte di soggetto istituzionalmente obbligato a verificare il merito creditizio del finanziato, costituiva circostanza tale da indurre lo stesso a confidare e fare affidamento sul fatto di poter riuscire a far fronte alla complessiva esposizione debitoria accumulata.

D'altra parte la sopra prospettata linea interpretativa (che valorizza anche la condotta del finanziatore nell'ambito della valutazione del requisito della meritevolezza e della imputabilità della condizione di sovraindebitamento) è stata fatta propria e espressamente formalizzata anche dal legislatore, il quale nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha espressamente previsto per un verso (art 68) l'obbligo per il gestore della crisi di indicare *“se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”* e, per altro verso (art.69), ha espressamente previsto che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art 124bis Dlgs 385/93, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Pertanto, per le ragioni tutte che precedono (ragioni di salute che rendevano quantomeno più difficoltosa per il ricorrente l'adeguata valutazione della propria condizione finanziaria; inadempimento di rispetto agli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio del con erogazione di nuovo credito per entità tale da determinare l'attuale condizione di sovraindebitamento) deve escludersi che la attuale condizione di sovrindebitamento sia dovuta a condotta colposa del e, quindi, deve ritenersi sussistente anche il requisito della meritevolezza, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di reclamo.

Infine, anche il motivo di reclamo sub. 3) è infondato. Invero il contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 28.11.14, per quanto attiene alla collegata cessione del quinto dello stipendio (quale modalità di estinzione del debito contratto), aveva effetti solo obbligatori, atteso che la cessione – in quanto relativa a quote di stipendio non ancora maturate – aveva evidentemente ad oggetto un credito futuro. Dal che consegue che, solo con il maturare del diritto alla retribuzione in capo al [redacted] si sarebbe verificato l'effetto traslativo del credito a favore di [redacted] (effetto che non si poteva verificare già immediatamente al momento della stipula del finanziamento con cessione del quinto, proprio in ragione dell'attuale inesistenza del credito oggetto di cessione). Pur essendo vero che la legge 3/12 non contempla e disciplina espressamente i rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e la normativa in tema di cessione del quinto dello stipendio, non può ritenersi che – come sostenuto da parte reclamante – quest'ultima debba necessariamente trovare applicazione, con conseguente opponibilità della cessione. Infatti, come già in altre occasioni precisato da questo Tribunale, va considerato che quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, la Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale *“sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”*), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l'apertura della procedura (come quello stipendiale), ha condivisibilmente sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento. D'altra parte va considerato che la legge 3/12, proprio al fine di consentire al soggetto sovraindebitato di porre rimedio alla propria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia, escludendo la possibilità di falcidia solo rispetto ai crediti costituiti da tributi propri dell'Unione Europea, all'iva ed ai crediti per ritenute operate e non versate. Significativamente nessun divieto di falcidia viene previsto in relazione ai crediti per finanziamenti assistiti da garanzia mediante cessione del quinto dello stipendio, sicché – trattandosi di crediti chirografari – adottando la tesi sostenuta da parte reclamante, secondo cui gli stessi dovrebbero sempre e comunque essere soddisfatti per intero, si giungerebbe in tal modo ad

introdurre per via interpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento dei creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma. E, in concreto, tenuto conto del fatto che quella verso società finanziarie garantite da cessione del quinto dello stipendio costituisce notoriamente una delle principali ragioni di indebitamento del consumatore (specie dopo che, con la legge 80/05 il ricorso a questa modalità di finanziamento è stato consentito anche ai dipendenti privati ed ai pensionati), la tesi secondo cui detti debiti non sarebbero suscettibili di falcidia e ristrutturazione, comporterebbe l'impossibilità di fatto per una amplissima platea di soggetti di accedere ai benefici delle procedure del sovraindebitamento, il che contrasta con tutta evidenza con lo scopo e con la *ratio* della legge 3/12.

Ed infatti anche il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede ora espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, in tal modo confermando la correttezza della sopra indicata conclusione.

ritenuto, quindi, che il reclamo debba essere rigettato, con integrale conferma del provvedimento impugnato;

ritenuto che, non essendovi stata costituzione del _____ nessun provvedimento debba essere adottato in ordine alle spese;

rilevato, infine, che essendo stato il reclamo rigettato, può darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione a carico del reclamante della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02.

PQM

Visto l'art.10 legge 3/12

- respinge il reclamo;
- dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione a carico della reclamante _____ della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02.

Si comunichi alle parti ed al gestore della crisi nominato dall'OCC

Verona, 28.6.19

Il Presidente

dott. Pier Paolo Lanni